

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **314/1988** (ECLI:IT:COST:1988:314)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Udienza Pubblica del **26/01/1988**; Decisione del **10/03/1988**

Deposito del **17/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **23/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10605**

Atti decisi:

N. 314

SENTENZA 10-17 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1985, ha denunciato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione - l'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta", è sempre obbligato al pagamento "di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore";

che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata e, con successiva memoria, che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il cui art. 1 detta, per quanto riguarda il ritardato o non completo versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, una nuova disciplina, caratterizzata dall'applicazione di una sanzione pecuniaria di entità crescente in relazione all'entità dell'illecito;

e che, a norma del terzo comma del predetto art. 1, "Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del primo comma si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.